



**PROCURA GENERALE della
Corte di Cassazione**

**UDIENZA DEL 4/2/2020 RG:
36886/19 (n. 15)**

Il Sostituto Procuratore Generale

Visti gli atti relativi al ricorso in oggetto proposti dagli imputati:

- *****;
- *****;
- *****;
- *****;
- *****;
- *****;
- *****;
- *****;
- *****;

Avverso **CORTE DI APPELLO DI MILANO** (Sentenza n. 640/2019 del 28. 1. 2019)

Con esito: parziale riforma della **sentenza del GIP del Tribunale di Milano** (n. 706/2013 in data 26. 2. 2013).

Il processo.

Il processo di cui si tratta vede coinvolti vari imputati (20 originariamente di cui soltanto 8 appellati e poi ricorrenti) per una serie di delitti di furto, ricettazione e riciclaggio di vetture di diverso tipo tutti commessi nella zona meneghina, molti dei quali in forma di concorso di persone.

Il giudizio di primo grado, nella forma del giudizio abbreviato, si è svolto davanti al GIP del Tribunale di Milano.

Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello sia gli imputati che il Pubblico Ministero sui quali ha deciso la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 640/2019 del 28. 1. 2019.

2. I ricorsi.

2.1. ***.**

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 640/2019, confermava la decisione del giudice di primo grado e riconosceva colpevole ***** del reato di cui agli **artt. 99 e 648 c.p.**, perché al fine di trarne profitto e conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava o comunque riceveva l'escavatore Komatsu PC 35 sottratto a ***** (denuncia resa alla Stazione CC di Gravellona Lomellina), parcheggiato sulla via pubblica.

Con l'aggravante della recidiva reiterata e specifica.

Avverso la sentenza d'Appello ***** ha proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo :

Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (sub specie anche degli elementi probatori), ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p., con riguardo ai punti della sentenza inerenti la ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, anche con riferimento all'errata valutazione delle risultanze processuali ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Secondo la difesa, gli elementi indiziari a carico del *****, ossia la chiamata in correità del ***** effettuata in occasione del suo interrogatorio e il contenuto delle intercettazioni telefoniche, non sarebbero sufficienti a fondare la prova del fatto che il ***** abbia acquistato l'escavatore provento del furto del *****.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta l'idoneità della piattaforma probatoria a sostenere l'imputazione di cui all'art. 648 c.p. e ripropone le censure formulate in grado di appello, sulle quali la Corte territoriale ha espresso un giudizio di infondatezza.

Il motivo è, per tale ragione inammissibile, dolendosi, il ricorrente, del merito delle argomentazioni spese dalla Corte di Appello, che invero offrono una spiegazione logica ed esaustiva su dedotte carenze motivazionali e asserite illogicità.

In particolare, la prova della penale responsabilità del ***** è stata fondata dalla Corte territoriale sulla base di elementi indiziari gravi precisi e concordanti, rappresentati in primo luogo, dalla chiamata in correità da parte del ***** effettuata nel corso di un lungo interrogatorio dinanzi al P.M., in data 23. 9. 11, nel quale il ***** ha reso confessione in merito alla maggior parte dei fatti a lui contestati.

Tali dichiarazioni sono state ritenute dal Collegio dotate di attendibilità intrinseca nonché corroborate da riscontri esterni, costituiti dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche. Inoltre, non pare potersi rilevare alcuna illogicità nella motivazione della Corte territoriale nella parte in cui, dal tenore delle conversazioni telefoniche, ha desunto l'esistenza di un accordo illecito tra il ***** e il ***** per la cessione, in favore del ricorrente, dell'escavatore e la consegna dello stesso.

2.2. ***.**

La Corte d'Appello, con la sentenza n. 640/2019 - confermando la sentenza di primo grado – dichiarava colpevole ***** dei reati di cui al capo 35 (**furto aggravato** in concorso con il ***** e il ***** dell'autovettura MG targata CC683CB) e al capo 46 (**delitto di**

ricettazione in concorso con il ***** dell'autovettura Alfa Romeo impropriamente tg. DW457AK, originariamente tg. DF730VE compendio di furto ai danni di *****
*****).

L'imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 640/19 della Corte di Appello di Milano, articolando il gravame in un unico motivo di ricorso:

Violazione ed erronea applicazione degli artt. 648 c.p., 125, 192, 521 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) con riferimento al capo 46).

Secondo la difesa, la sentenza impugnata si sottoporrebbe a censure nella parte in cui ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe fornito un'interpretazione univoca e suggestiva delle intercettazioni telefoniche intercorse tra gli imputati su cui si è fondata l'accusa, contravvenendo il disposto dell'art. 192 c.p.p.; inoltre, si asserisce che il capo di imputazione 46) non avrebbe trovato alcun riscontro in atti, perché la contestazione era quella di aver ricevuto e/o acquistato l'Alfa Romeo mentre la condanna è per essersi interessato della vendita dell'autovettura.

Pertanto, la sentenza sul punto sarebbe immotivata e priva di corrispondenza con l'imputazione.

Infine, la Corte d'Appello non avrebbe speso alcuna argomentazione idonea a far ritenere, nel caso in esame, configurati gli elementi soggettivi e oggettivi del delitto di ricettazione.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata appare immune dalle censure dedotte dalla difesa.

Ebbene, infatti, il contenuto delle captazioni telefoniche intercorse tra gli imputati è stato interpretato dalla Corte territoriale con attenzione e rigore; dalla lettura delle stesse emerge chiaramente che il ***** ha rivestito un ruolo di intermediario nella vendita dell'Alfa Romeo, nella piena consapevolezza della sua provenienza illecita.

Da tali elementi, pertanto, e dalle dichiarazioni compiute dall'imputato nel corso suo interrogatorio la Corte territoriale ha argomentato la prova degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione.

Infine, la supposta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza appare pretestuosa. Si ribadisce infatti che: «*La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.*» (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015).

2.3. ***.**

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 640/2019 – confermando la decisione di primo grado – ha dichiarato la penale responsabilità di ***** del **reato di furto**

aggravato di un semirimorchio contenente un carico di birre (capo 59) e di **riciclaggio** della Lancia Ypsilon targata DC778PZ compendio di furto, alla quale è stata apposta la targa CM136NJ (capo 68), ed infine di **truffa aggravata** perpetrata con la vendita dell'autovettura con dati identificativi contraffatti a ***** (capo 69).

Pertanto, il pervenuto veniva condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa in considerazione della riconosciuta continuazione tra i suddetti reati, con le generiche equivalenti alla recidiva contestata e con la diminvente per il rito.

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di secondo grado, deducendo due motivi di gravame: **1. Erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. b) c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p. con riferimento all'art. 157 c.p.**

2. Erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. b) c.p.p., mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p., in relazione al combinato disposto degli artt. 132 e 133 c.p. nonché in relazione agli artt. 62 bis, 69, 99 c.p.

Il primo motivo di ricorso appare fondato.

In relazione ai reati di cui al capo 59) e 69) è maturata la prescrizione nelle more del giudizio d'Appello. E precisamente, in data 9 agosto 2017.

Ne consegue, per quanto di ragione, l'assorbimento del secondo motivo di gravame.

2.4. ***.**

Il GIP del Tribunale di Milano ha ritenuto responsabile ***** dei reati di cui ai capi 47 (artt. 110 e 648 c.p.), 49 (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cp), 50 (artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cp), 52 (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cp), 53 (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.), 54 (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.), 56 (artt. 110, 648 bis c.p.), 57 (artt. 61 n. 2, 477 e 482 c.p.), 60 (artt. 110 e 648 c.p.) 70 (artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7 cp), riqualificati i fatti di cui al capo 60) come furto aggravato.

Riconosciuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito veniva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, mentre veniva assolto dal capo 33) perché il fatto non sussiste.

A seguito di appello proposto avverso la sentenza di primo grado è stato assolto dal reato contestato al capo 49) per non aver commesso il fatto, mentre per l'episodio contestato al capo 57) lo stesso è stato assolto per prescrizione, in quanto si trattava di fatti risalenti al 2009. Per i restanti capi di imputazione la Corte territoriale ha confermato la sua penale responsabilità. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 640/19 del 28.1. 2019 l'imputato propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Erronea applicazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. b) c.p.p.

□ Capo 47) – ricettazione in concorso con il *** e il ***** del BMW tg DJ526WC.**

Secondo la difesa, l'imputato dovrebbe essere mandato assolto per non aver commesso il fatto in quanto il reato di cui all'art. 648 c.p. non sarebbe stato integrato non essendo avvenuta la cessione dell'autovettura. In mancanza della *traditio* della *res*, quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità risulterebbe integrata la forma tentata del delitto di ricettazione, la quale tuttavia non è stata contestata all'imputato.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ebbene l'attivazione dell'agente per ricercare un acquirente del bene, è sufficiente per ritenere integrato il delitto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Il delitto previsto dall'art. 648 c.p. configura, una struttura di reato a fattispecie plurima alternativa, che resta integrato dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, non soltanto acquista, riceve od occulta beni provenienti da delitto, ma anche dalla condotta di chi "comunque" - avverbio evocativo, nel lessico del codice, di uno schema comportamentale a forma libera - si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, così realizzando l'oggetto giuridico del reato che è quello di sanzionare condotte che, nelle varie forme previste dalla norma incriminatrice, "allontanano" il bene dal legittimo titolare, determinandone o contribuendo comunque a determinarne un circuito economico contra jus, a prescindere dalla responsabilità penale dei successivi percettori del bene stesso.

Da qui, l'assunto secondo il quale il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto, giacché è proprio attraverso quella condotta che si è intrinsecamente già realizzata l'offesa e la esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice; con la conseguenza che, se tale scopo non si è realizzato, il delitto è consumato e non soltanto tentato.

«Nell'ipotesi della mediazione, quindi - che è quella che viene in discorso agli effetti dell'odierno giudizio - è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è dunque neppure necessario nè che metta in rapporto diretto le due parti, ne' che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta». (Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 15/01/2016).

□ Capo 56) – art. 648 bis c.p riciclaggio di un trattore stradale Volvo immatricolato in Ungheria con applicazione della targa falsa CN159DB.

Secondo la difesa, il ***** non sarebbe stato assolutamente parte dell'operazione di riciclaggio e falsificazione del trattore stradale. La tesi della difesa si basa sul contenuto di una conversazione telefonica (allegato 513) e sulla circostanza che sarebbe stato illogico apporre sul mezzo una targa corrispondente a quella di un proprio automezzo.

Il motivo di ricorso è infondato.

Si tratta, infatti, di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte territoriale si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

In particolare, con riferimento a ***** – come correttamente ribadito dalla Corte territoriale - dalle intercettazioni telefoniche emerge chiaramente il ruolo attivo dell'imputato, il quale non soltanto appare consapevole dell'illecita provenienza e della clonazione della targa del trattore stradale ma era anche in costantemente in contatto con il ***** al fine di impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo.

- **Capi 50), 52), 53), 54) e 60)**

Per tali fatti di reato la difesa chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione trattandosi di tutti fatti risalenti al 2009.

La censura appare fondata.

Le fattispecie di furto contestate al prevenuto ai capi 50), 52), 53), 54) e 60) dell'imputazione sono state tutte accertate nel 2009. Per esse, pertanto, risulta già maturata la prescrizione.

(come già rilevato nel giudizio d'Appello in sede di conclusioni dal Procuratore Generale).

- **Violazione di legge, in particolare del divieto di *reformatio in peius*.**

Secondo il ricorrente, la Corte di appello nel ricalcolare la pena inflitta al ***** non avrebbe sottratto la pena che il Giudice di primo grado aveva irrogato per i reati di cui ai capi 49 e 57, con conseguente rideterminazione della pena, ma avrebbe comminato una pena (2 anni, mesi 5 e 10 giorni di reclusione) superiore a quella inferta in primo grado (2 anni e mesi 4 di reclusione).

Il motivo di ricorso è infondato.

Ebbene infatti, in relazione alla posizione del ***** non soltanto era stato proposto appello anche dal P.M., ma la rideterminazione della pena è stata il frutto di un errore di calcolo del Giudice di primo grado adeguatamente motivata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

2.5. *****

Al Sig. ***** attualmente detenuto presso il carcere di Bollate, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 640/2019 del 28.1.2019, con la quale all'imputato – in accoglimento dell'appello del PM – è stata inflitta la pena di anni 4 e mesi quattro di reclusione ed euro 1. 500 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis c.p.

Il mezzo di gravame si fonda su un unico motivo di ricorso:

Mancanza della motivazione, o comunque, contraddittorietà della stessa – ai sensi dell’art. 606, 1 comma, lett. e), con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo previsto dal reato di cui all’art. 648 bis c.p.

Il prevenuto nel giudizio di primo grado era stato assolto rispetto al reato di riciclaggio contestato ai capi 68 e 69 dell’imputazione. La Corte territoriale, invece, in accoglimento del ricorso proposto dal PM ha ritenuto responsabile il ***** per il reato di cui all’art. 648 bis c.p., sulla base di condotte – asserisce la difesa – del tutto idonee ad integrare il delitto di ricettazione.

Il ricorso appare infondato.

La sentenza impugnata appare immune da censure, in quanto sulla base del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate tra il ***** e il ***** e delle dichiarazioni del prevenuto in sede di interrogatorio emerge che l’imputato si è adoperato per fornire assistenza a quest’ultimo nel riciclaggio e nell’occultamento della provenienza illecita della autovettura Ypsilon. (in particolare il ***** chiede a ***** come deve fare a rimappare la centralina elettronica del veicolo rubato per rimetterlo in moto e gli chiede se conosce qualcuno che può andare a recuperare il veicolo nel luogo in cui lo ha occultato per portarlo in un posto più tranquillo dove lavorare con tranquillità; inoltre il ***** offre la sua disponibilità al ***** per portare l’auto presso un’officina e si interessa della sostituzione del tetto dell’autovettura).

Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità già citata: «*Il delitto di ricettazione, nell’ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, né che l’agente metta in rapporto diretto le parti né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.*»

2.6. ***.**

Il Tribunale di Milano dichiarava ***** colpevole del reato di cui al capo 30) – ossia di aver apposta sull’autovettura Fiat Punto provento di delitto ai danni di ***** la tg spagnola 6309DVK, nonché il certificato di immatricolazione spagnolo riferito al veicolo tg. 6309DVK, risultato interamente contraffatto – riqualificato però il riciclaggio originariamente contestato in ricettazione.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 640/2019 del 28. 1. 2019, in accoglimento dell’appello del PM, riformava parzialmente la decisione di primo grado riqualificando il reato di cui al capo 30) in riciclaggio.

Avverso la suddetta pronuncia viene proposto ricorso per cassazione dalla difesa del *****, la quale con un unico motivo di gravame chiede l’annullamento della decisione, per le seguenti ragioni:

Erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 649 bis c.p., di cui al capo 30) dell'imputazione.

Secondo la difesa, il ***** non avrebbe alterato né concorso ad alterare i dati identificati della autovettura Punto di provenienza furtiva, ma si sarebbe limitato a mostrare agli agenti il certificato di immatricolazione spagnolo di cui non aveva contezza della falsità. Pertanto, la condotta del pervenuto sarebbe sussumibile nella fattispecie di ricettazione e non di riciclaggio, come affermato dalla Corte territoriale.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento di Codesta Suprema Corte: *«la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione; dolo generico nel riciclaggio), che nell'elemento materiale, e, in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen.»* (così da ultimo, Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017).

Il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd "ripulitura".

In altri termini, sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza.

Ora, applicando i suddetti principi di diritto alle concrete fattispecie in esame, ne deriva che la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale sono corrette.

Ebbene infatti, come risulta dalla sentenza impugnata il pervenuto ha mostrato agli agenti al momento del sequestro della autovettura di provenienza furtiva, reperita nei suoi locali, un certificato di immatricolazione spagnolo interamente contraffatto, della cui falsità una persona esperta nel settore delle autovetture come il ***** era certamente esperta.

Pertanto, è indubbio che l'imputato si sia adoperato al fine di compiere operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo.

2.7. ***.**

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 640/2019 del 28. 1. 2019, – confermando la sentenza del GIP del Tribunale di Milano - dichiarava responsabile ***** del reato di cui al capo 63 (riciclaggio di una Volkswagen Passat rubata con targhe contraffatte CJ583WW) nonché del reato di cui al capo 66 (riciclaggio di motrice DAF di provenienza furtiva e di rimorchio), uniti dal vincolo della continuazione e, esclusa la recidiva, veniva

condannato con la diminvente per il rito alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa.

Averso la sentenza di appello l'imputato propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Mancanza e/o manifesta contraddittorietà e comunque illogicità della motivazione adottata quanto alla conferma di responsabilità per i reati contestati, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p.

Secondo la difesa, la Corte territoriale nel confermare la sentenza di primo grado quanto alla dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato avrebbe adottato una motivazione del tutto carente e a tratti illogica e contraddittoria tale da non far comprendere assolutamente il percorso logico in base al quale si è giunti alla decisione assunta.

2. Erronea applicazione della legge penale e, comunque, mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 c.p., ex art. 606, 1 comma, lett. b) e e) c.p.p.

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel non riqualificare i fatti di reato contestati al prevenuto nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p. ed altresì omesso qualsiasi motivazione per spiegare il rigetto dell'istanza difensiva.

Le censure sono manifestamente infondate.

Occorre premettere che nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) e “*secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni; tale integrazione si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado.*

Va altresì ribadito, sempre in via preliminare, che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre» .(Cass. sez. III pen., n.23530/2018).

Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione.

Si tratta, poi, di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

3. Erronea applicazione della legge penale, e comunque, mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto entità della pena, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. b) e e) c.p.p.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata andrebbe annullata per errore di calcolo della pena inflitta. In particolare, mancherebbe la corrispondenza tra la pena indicata in dispositivo (anni 2, mesi 10 di reclusione e 1.200 euro di multa) rispetto a quella calcolata in motivazione (anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa).

Il motivo di ricorso appare fondato.

Dal testo della sentenza emerge icu oculi una discrasia tra la determinazione della pena contenuta in motivazione e il dispositivo.

2.8. *****

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 640/2019 del 28.1.2019, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Milano dichiarava di non doversi procedere nei confronti di ***** in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 81), 88), 99),101),e 116) perché estintiti per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena a lui inflitta in anni 5 mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 1020 di multa, revoca dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale. Confermava nel resto la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 71),72) (furti aggravati di autovetture), 73 (riciclaggio di autovettura), 74 (truffa con vendita di autovettura rubata), 75 (furto aggravato di autovettura), 78 (riciclaggio di autovettura), 79 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 80 (riciclaggio di autovettura), 82,85 (furti aggravati di autovetture), 90 (riciclaggio di autovettura), 91 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 92 (riciclaggio di autovettura), 93 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 94,97 (furti aggravati di autovettura), 99 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 100 (riciclaggio di autovettura), 102 (furto aggravato di autovettura), 103 (truffa e vendita di autovettura riciclata), 104 (riciclaggio di autovettura), 105 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 106 (riciclaggio di autovettura), 108 (furto aggravato di autovettura), 109 (riciclaggio di autovettura), 110 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 111 (riciclaggio di autovettura), 112 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 113 (furto aggravato di autovettura), 114 (truffa con vendita di autovettura riciclata), 115 (riciclaggio di autovettura), 124,125,126 (riciclaggio di autovetture), 127 (truffa con vendita di autovettura riciclata) e 128 (riciclaggio di autovettura).

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale deducendo un unico motivo di impugnazione:

Violazione di legge in tema di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p.

Secondo la difesa, il percorso logico motivazionale della Corte territoriale sarebbe fortemente illogico e contraddittorio laddove – confermando *per relationem* la ricostruzione dei fatti operata dal GIP – ritiene credibile il contenuto della confessione del ricorrente, resa durante l'interrogatorio del 29. 9. 11., per taluni aspetti e per altri decisamente inattendibile. Inoltre, si deduce mancanza di motivazione allorchè la Corte di Appello nulla argomenta in ordine alla diversa ricostruzione del fatto offerta dall'imputato.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In via preliminare giova ribadire che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ed inoltre, che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.

Ebbene, la sentenza impugnata appare immune da censure, perché motivando *per relationem* con la sentenza di primo grado, ha condiviso – motivandone le ragioni – la valutazione operata dal primo Giudice della confessione resa dall'imputato in sede di interrogatorio.

In particolare, il collegio facendo uso di un criterio ordinariamente seguito nella valutazione delle dichiarazioni ammissive di furto da parte di imputato di riciclaggio o ricettazione, ha prestato fede alle dichiarazioni del ***** riguardanti ammissioni di furti laddove si presentavano più precise e circostanziate; viceversa, laddove egli è apparso impreciso e non ha fornito particolari i Giudici di merito hanno ritenuto l'ipotesi di riciclaggio.

Tale valutazione è stata condotta tenendo in considerazione la diversa cornice edittale prevista per i reati di furto e riciclaggio (la pena per il furto è inferiore a quella prevista per il riciclaggio) e che quando l'imputato ha commesso i fatti oggetto dell'odierno processo non esisteva il reato di autoriciclaggio.

P.Q.M.

Il PG conclude chiedendo:

- *****: inammissibilità del ricorso;
- *****: inammissibilità del ricorso;
- *****: annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi 59) e 69);
- *****: annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi 50), 52), 53), 54), 60) e inammissibilità nel resto;
- *****: infondato;
- *****: inammissibilità;

- *****: inammissibilità del primo e secondo motivo di ricorso; accoglimento dell'ultimo (annullamento con rinvio per rideterminazione della pena);
- *****: inammissibilità;